

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo V - Dei poteri del giudice

Art. 117 Interrogatorio non formale delle parti

Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.